



PROCEDURA IN MATERIA DI *INTERNAL DEALING*

DI OVS S.P.A.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. in data 23 luglio 2014, in vigore dal 2 marzo 2015

Premessa

La presente procedura (la “**Procedura**”) è relativa alla materia dell’*internal dealing*, ossia della trasparenza sulle operazioni aventi ad oggetto le azioni e gli strumenti finanziari ad esse collegati di OVS S.p.A. (di seguito “**OVS**” o la “**Società**”) compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come *infra* definiti), ed è diretta a disciplinare gli obblighi informativi e le modalità comportamentali che dovranno essere osservati da tali soggetti e dalla Società al fine di assicurare puntuale e corretta trasparenza informativa nei confronti del pubblico.

La Procedura è adottata ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente in materia di *internal dealing* (la “**Normativa Internal Dealing**”) contenuta nell’articolo 114, comma 7 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni (il “**TUF**”) e negli articoli da 152-*sexies* a 152-*octies*, nonché nell’allegato 6 del regolamento in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (Il “**Regolamento Emittenti**”).

1. ARTICOLO 1

SOGGETTI RILEVANTI E PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI

1.1 Sono “Soggetti Rilevanti”, ai sensi della Procedura e della Normativa *Internal Dealing*:

- (a) i componenti dell’organo di amministrazione e dell’organo di controllo di OVS, i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società ed i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate¹ e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future di OVS;
- (b) i componenti dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future di una società controllata, direttamente o indirettamente, da OVS ², se il valore della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale della Società, come risultante dall’ultimo bilancio approvato;
- (c) il soggetto che dovesse controllare OVS;
- (d) chiunque detenga, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni pari almeno al 10% del capitale di OVS, rappresentato da azioni con diritto di voto (i Soggetti Rilevanti

¹ Ove per “informazione privilegiata” si intende ai sensi del combinato disposto degli articoli 114, comma 1, 114, comma 7 e 181, comma 1, del TUF un’informazione di carattere preciso relativa direttamente a OVS e alle sue società controllate (v. nota 2), o agli strumenti finanziari di OVS ammessi a quotazione nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (gli “**Strumenti Finanziari**”), che non sia di pubblico dominio e che sia idonea, se resa pubblica, ad influenzare sensibilmente il prezzo degli Strumenti Finanziari. Un’informazione si ritiene di carattere preciso, ai sensi dell’articolo 181, comma 3, del TUF se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistere o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari. Un’informazione che, se resa pubblica, può influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari è quella informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

² Il “controllo” è definito dall’articolo 93 del TUF, ai sensi del quale si considerano controllate, “*oltre a quelle indicate nell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche: (a) le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’ influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole; (b) le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un’ influenza dominante nell’assemblea ordinaria.*” Ai fini della definizione di controllo, il comma 2 dell’articolo 93 del TUF stabilisce che “*si considerano anche i diritti spettanti a società controllate o esercitati per il tramite di fiduciari o di interposte persone; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi?*”.

indicati nel presente paragrafo 1.1. d) unitamente ai Soggetti Rilevanti di cui al paragrafo 1.1. c) che precede, gli “**Azionisti Rilevanti**”).

- 1.2 Sono “Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti”:
- (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti;
 - (b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* di cui un Soggetto Rilevante o una delle persone di cui alla lettera a) del presente paragrafo siano titolari, da soli o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
 - (c) le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
 - (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
 - (e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui alla lettera a) del presente paragrafo.
- 1.3 Il Consiglio di Amministrazione di OVS ha facoltà di individuare, mediante modifica della Procedura, ulteriori e diversi Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
- 1.4 Il Responsabile degli Affari Legali e Societari della Società è individuato quale “Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al pubblico delle informazioni previste dalla Procedura” ai sensi e per gli effetti della Normativa *Internal Dealing* (il “**Soggetto Preposto**”).

2. **ARTICOLO 2** **FATTISPECIE OGGETTO DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE**

- 2.1 La presente Procedura si applica a tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio (le “**Operazioni**”), compiute, anche per interposta persona, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, aventi ad oggetto:
- (a) le azioni emesse dalla Società (le “**Azioni**”);
 - (b) gli strumenti finanziari collegati alle Azioni della Società (gli “**Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni**”), per tali intendendo:
 - (i) gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o cedere le Azioni;
 - (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
 - (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati all’articolo 1, comma 3, del TUF;
 - (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;
 - (v) le azioni quotate emesse da società controllate da OVS e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b)i. a b)iv. ad esse collegati;

- (vi) le azioni non quotate emesse da società controllate da OVS, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale di OVS come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b)i. a b)iv. ad esse collegati.

2.2 Ai fini di quanto stabilito al precedente punto 2.1 e dei conseguenti obblighi di comunicazione alla Consob e al pubblico previsti dal successivo Articolo 3, si considerano le Operazioni effettuate per conto dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti il cui controvalore complessivo sia pari o superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila) entro la fine di ciascun anno. Non si tiene conto invece:

- (a) delle Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro 5.000 (cinquemila) entro la fine dell'anno solare, calcolato sommando le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a ciascun Soggetto Rilevante. Successivamente a ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui import complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro 5.000 (cinquemila) entro la fine dell'anno solare. Per gli strumenti finanziari collegati derivati, l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti;
- (b) delle Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso;
- (c) delle Operazioni effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

3. ARTICOLO 3 OBBLIGHI INFORMATIVI - TERMINI E MODALITÀ DI ADEMPIMENTO

- 3.1 I Soggetti Rilevanti, ad eccezione degli Azionisti Rilevanti, comunicano alla Consob e alla Società le operazioni di cui all'Articolo 2 che precede, compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto a partire dalla loro effettuazione. Per "effettuazione" si intende il momento di avvenuto abbinamento dell'ordine con proposte contrarie (eseguito) e non il momento della liquidazione dell'operazione.
- 3.2 Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le operazioni effettuate compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.
- 3.3 La Società, in persona del Soggetto Preposto, pubblica le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato, con le modalità previste dalla Normativa *Internal Dealing*.
- 3.4 I Soggetti Rilevanti, diversi dagli Azionisti Rilevanti, possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob relative alle Operazioni di cui al precedente Articolo 2, conferendo apposito mandato conforme al modello qui unito come Allegato 1A. In tale ipotesi, i Soggetti Rilevanti dovranno comunicare le Operazioni effettuate da essi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi al Soggetto Preposto entro 3 (tre) giorni di mercato aperto a partire dall'effettuazione dell'operazione, richiedendo che la comunicazione alla Consob venga effettuata dalla Società. La Società, in persona del Soggetto Preposto, provvederà ad effettuare la comunicazione alla Consob e al pubblico, con le modalità previste Normativa *Internal Dealing* di tempo in tempo vigente, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del ricevimento delle informazioni dai Soggetti Rilevanti, e comunque entro e non oltre il quinto giorno di mercato aperto a partire dall'effettuazione dell'Operazione.

- 3.5 Gli Azionisti Rilevanti possono avvalersi della Società per l'effettuazione delle comunicazioni alla Consob e al pubblico relative alle Operazioni di cui al precedente Articolo 2, conferendo apposito mandato conforme al modello qui unito come Allegato 1B. In tali ipotesi, gli Azionisti Rilevanti dovranno comunicare le Operazioni effettuate da essi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui l'Operazione è stata effettuata. La Società, in persona del Soggetto Preposto, comunicherà alla Consob ed al pubblico, con le modalità previste dalla Normativa *Internal Dealing*, le informazioni ricevute dagli Azionisti Rilevanti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e comunque entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione..
- 3.6 Le comunicazioni, dirette e indirette, alla Consob, al pubblico e al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob previste dal presente articolo devono essere effettuate utilizzando lo schema e le modalità indicate nell'Allegato 6 al Regolamento Emittenti, qui unito come Allegato 2, come di tempo in tempo vigente, ovvero secondo le diverse modalità previste dalla Normativa *Internal Dealing*, e sono pubblicate sul sito Internet di OVS nell'apposita sezione "*Internal Dealing*".

4. ARTICOLO 4 FUNZIONI DEL SOGGETTO PREPOSTO

- 4.1 Il Soggetto Preposto procede alla consegna della presente Procedura ai Soggetti Rilevanti ed è investito del ricevimento, della gestione e della diffusione al mercato e alla Consob delle informazioni previste dalla Normativa *Internal Dealing*.
- 4.2 Il Soggetto Preposto fornirà ai soggetti interessati chiarimenti sull'interpretazione e sulle modalità di applicazione della Procedura e ne monitorerà la corretta e puntuale applicazione, proponendo per il Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o correttivi che possano rendersi necessari od opportuni di tempo in tempo.

5. ARTICOLO 5 ACCETTAZIONE DELLA PROCEDURA E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI ALLA SOCIETÀ

- 5.1 Ciascun Soggetto Rilevante sottoscrive la dichiarazione di cui all'Allegato 3 all'atto del ricevimento della Procedura, impegnandosi a rispettarne le previsioni.
- 5.2 Ciascun Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare alla Società le informazioni relative alle Operazioni concluse, nei modi seguenti:
- (a) consegna *brevi manu* della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto presso la sede sociale della Società, in Via Terraglio 17, 30174 Venezia-Mestre
 - (b) trasmissione della comunicazione indirizzata al Soggetto Preposto a mezzo fax e/o via e-mail (in formato pdf) al numero e indirizzo di posta elettronica riportati sul sito Internet della Società nell'apposita sezione "*Internal Dealing*".
- 5.3 Il soggetto Preposto dovrà fornire al Soggetto Rilevante un riscontro tempestivo, tramite fax o e-mail, del ricevimento della comunicazione.

6. ARTICOLO 6
BLACK-OUT PERIODS

- 6.1 Ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere le Operazioni previste dall'Articolo 2 che precede e dalla Normativa *Internal Dealing* nei 15 (quindici) giorni precedenti la diffusione al pubblico dei dati economico-finanziari di periodo, definitivi o di preconsuntivo³.
- 6.2 Il divieto di cui al paragrafo che precede non si applica all'esercizio di diritti eventualmente attribuiti nell'ambito di piani di *stock option* della Società, ferma restando la proibizione di operazioni sugli strumenti finanziari oggetto dei diritti medesimi durante i periodi di blocco previsti dal regolamento del piano di *stock option* di volta in volta approvato.
- 6.3 E' fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in casi di urgenza, dell'Amministratore Delegato di (i) individuare ulteriori periodi o circostanze in cui l'effettuazione di operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti è soggetta a limiti o divieti, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e al Soggetto Preposto, e (ii) sospendere o derogare l'applicazione del divieto.

7. ARTICOLO 7
OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI

- 7.1 I Soggetti Rilevanti hanno l'obbligo di rendere note, alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, le condizioni in base alle quali esse sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dalla presente Procedura e dalla disciplina di legge e di regolamento di tempo in tempo vigente in materia di *internal dealing* ed al divieto di compiere Operazioni nei *black-out periods* di cui all'Articolo 6 che precede.

8. ARTICOLO 8
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA PROCEDURA

- 8.1 8.1 La Procedura potrà essere modificata e/o integrata dal Consiglio di Amministrazione a seguito di modifiche normative o regolamentari ovvero in base all'esperienza applicativa maturata al fine di migliorare gli *standard* di trasparenza nei confronti del pubblico.
- 8.2 8.2 Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della Procedura di cui al presente articolo e ad ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti della Procedura nelle forme e con le modalità indicate nel precedente Articolo 5.

9. ARTICOLO 9
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 9.1 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Procedura e della Normativa *Internal Dealing*.

³ I termini sono calcolati prendendo a riferimento il calendario delle riunioni consiliari per l'approvazione delle relazioni e del resoconto previsti dall'articolo 154-ter commi 1, 2 e 5 del TUF comunicato al mercato dalla Società in conformità alle prescrizioni del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana.

- 9.2 Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola.
- 9.3 Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, sono comunicati dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati.
- 9.4 I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti.

ALLEGATO 1A

Io sottoscritto

in qualità di “Soggetto Rilevante” ai sensi della procedura in materia di *internal dealing* adottata da OVS (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate) e in tale qualità tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla Normativa *Internal Dealing* e dall’Articolo 3 della Procedura relativamente alle Operazioni di cui all’Articolo 2 della Procedura stessa,

CONFERISCO

- a OVS S.p.A., in persona del Soggetto Preposto, l’incarico di effettuare, per mio conto, la comunicazione alla Consob delle Operazioni effettuate da me o dalle Persone a me strettamente legate.

A tal fine, mi impegno a comunicare dette Operazioni al Soggetto Preposto, immediatamente e, in ogni caso, entro tre giorni di mercato aperto dalla data della loro effettuazione.

(firma)

(data)

ALLEGATO 1B

Io sottoscritto

- in qualità di "Azionista Rilevante" ai sensi della procedura in materia di *internal dealing* adottata da OVS S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate) e in tale qualità tenuto agli obblighi di comunicazione previsti dalla Normativa *Internal Dealing* e dall'Articolo 3 della Procedura relativamente alle Operazioni di cui all'Articolo 2 della Procedura stessa,

CONFERISCO

- a OVS S.p.A., in persona del Soggetto Preposto, l'incarico di effettuare, per mio conto, la comunicazione alla Consob e al pubblico delle Operazioni effettuate da me o dalle Persone a me strettamente legate.

A tal fine, mi impegno a comunicare dette Operazioni al Soggetto Preposto, immediatamente e, in ogni caso, entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui l'Operazione è stata effettuata.

(firma)

(data)

ALLEGATO 2
ALLEGATO 6 AL REGOLAMENTO EMITTENTI

Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi

1. Lo schema di seguito indicato, contenente le informazioni relative alle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone ad essi strettamente legate, è utilizzato:

a) dai soggetti rilevanti per la comunicazione all'emittente quotato, ove richiesto dal regolamento o concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato;

b) dai soggetti rilevanti o dall'emittente quotato, ove concordato tra il soggetto rilevante e l'emittente quotato, per la comunicazione alla Consob;

c) dall'emittente quotato e dai soggetti rilevanti per la diffusione al pubblico;

d) dall'emittente quotato per la comunicazione al meccanismo di stoccaggio autorizzato.

2. Le comunicazioni indicate al punto 1, lettera a), sono effettuate secondo modalità, stabilite dall'emittente quotato, in grado di garantire l'immediato ricevimento delle informazioni quali: telefax, e-mail o altre modalità elettroniche.

3. Le comunicazioni alla Consob indicate al punto 1, lettera b), sono effettuate secondo una delle due seguenti modalità:

a) tramite telefax al numero 06.84.77.757 ovvero e-mail all'indirizzo internaldealing@consob.it o altre modalità stabilite dalla Consob con successiva disposizione che sarà portata a conoscenza del pubblico anche tramite inserimento sul proprio sito internet; ovvero

b) tramite la procedura utilizzata dall'emittente quotato ai sensi dell'articolo 65-septies per lo stoccaggio e il deposito delle informazioni, ove concordato con lo stesso emittente.

4. Le comunicazioni al pubblico indicate al punto 1, lettera c), sono effettuate:

a) da parte degli emittenti quotati tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato Pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I;

b) da parte dei soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-*sexies*, comma 1, lettera c.4), tramite l'invio a due agenzie di stampa dello schema di seguito indicato ovvero, se effettuate dall'emittente per conto dei medesimi soggetti, ove appositamente concordato, tramite l'invio del predetto schema in un formato Pdf testo con le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

5. Le comunicazioni al meccanismo di stoccaggio autorizzato indicate al punto 1, lettera d), sono effettuate tramite l'invio dello schema di seguito indicato in un formato XML, disponibile sul sito internet della Consob, secondo le modalità previste dal Titolo II, Capo I.

6. Gli obblighi di comunicazione indicati ai paragrafi 4, lettere a) e b), e 5 possono, in alternativa a quanto ivi previsto, essere adempiuti mediante utilizzo dello SDIR rispettando le modalità tecniche e il formato eventualmente previsti dallo stesso SDIR.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'Articolo 152-*octies*, comma 7, contenuto in calce all'allegato 6 del Regolamento Emittenti, riportato di seguito.

ALLEGATO 6

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE										
1.1 DATI ANAGRAFICI										
SE PERSONA FISICA										
COGNOME					NOME				SESSO *	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA * (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *		
DOMICILIO PER LA CARICA *										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA' DI PERSONE O TRUST										
RAGIONE SOCIALE										
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*				DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *				
SEDE LEGALE *										
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO										
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETA' CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO									S/N	
2. EMITTENTE QUOTATO										
RAGIONE SOCIALE							CODICE FISCALE *			

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI									
PERSONA RILEVANTE									S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)									S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE									S/N
3.2 DATI ANAGRAFICI ¹									
SE PERSONA FISICA									
COGNOME				NOME				SESSO*	
CODICE FISCALE *		DATA DI NASCITA* (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA *		PROVINCIA DI NASCITA *		STATO DI NASCITA*	
RESIDENZA ANAGRAFICA									
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST									
RAGIONE SOCIALE									
CODICE FISCALE *		FORMA GIURIDICA*				DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *			
SEDE LEGALE *									

* informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime

4. OPERAZIONI									
SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE									
DATA	TIPO OPERAZIONE ¹	CODICE ISIN ¹	DENOMINAZIONE TITOLO	TIPO STRUMENTO FINANZIARIO ⁴	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ²	CONTROVALORE (in €)	MODALITÀ DELL'OPERAZIONE ³	NOTE
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in €)									

SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL'ART. 152-sexies, comma 1, lett. b)															
DATA	TIPO OPERAZIONE ¹	TIPO STRUM. FINANZIARIO COLLEGATO ¹	TIPO FACOLTÀ ¹	STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO		AZIONE SOTTOSTANTE		INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO EFFETTIVO			INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE)			DATA SCADENZA	NOTE
				COD. ISIN ⁴	DENOMINAZIONE ²	COD. ISIN	DENOMINAZIONE ²	QUANTITÀ	PREZZO (in €) ²	CONTROV (in €)	QUANTITÀ DEL SOTTOST.	PREZZO D'ESERCIZIO O REGOLAMENTO (in €)	CONTROV (in €)		
TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in €)															
TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in €)															

NOTE

- ¹ Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1
- ² Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l'esercizio di strumenti finanziari collegati
A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
X = scambio
- ³ Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ⁴ Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione:
AZO = azioni ordinarie
AZP = azioni privilegiate
AZR = azioni di risparmio
QFC = quote di fondi chiusi quotati

EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni
OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni

- ⁵ Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare 1.01)
- ⁶ Indicare l'origine dell'operazione:
MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano
MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero
FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi
CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni
ESE-SO = esercizio di *stock option/stock grant*; in caso di vendita di azioni rivenienti dall'esercizio di *stock option*, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna "note" il relativo prezzo di esercizio
ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (*future, swap*)
ESE-DI = esercizio di diritti (*warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti*)^(*)
- ⁷ Indicare la tipologia di operazione:
A = acquisto
V = vendita
S = sottoscrizione
- ⁸ Indicare la tipologia di strumento finanziario:
W = warrant
OBW = obbligazione cum warrant
SD = securitised derivative
OPZ = opzione
FUT = future
FW = forward (contratti a termine)
OS = Obbligazione strutturata
SW = swap
DIR = diritti
- ⁹ Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni):
CE = call European style
PE = put European style
CA = call American style
PA = put American style
AL = altro (dettagliare in nota)
- ¹⁰ Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l'assegnazione da un'agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l'Italia)
- ¹¹ Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni
- ¹² Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione).

^(*) Nota sostituita con delibera n. 15915 del 3.5.2007.

ALLEGATO 3

Io sottoscritto

- preso atto di essere stato incluso tra i "Soggetti Rilevanti" ai sensi della Procedura in materia di *internal dealing* adottata da OVS S.p.A. (le cui definizioni, ove non diversamente disposto, si intendono qui integralmente richiamate);
- attestando di aver ricevuto letto e compreso la Procedura;
- consapevole degli obblighi previsti dalla Normativa *Internal Dealing*;

DICHIARO

che mi atterrò scrupolosamente a quanto previsto dalla Procedura, dalla Normativa *Internal Dealing* e dalle altre disposizioni di legge e di regolamento di tempo in tempo applicabili.

(firma)

Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali, presto irrevocabile consenso al trattamento dei miei dati personali al fine di consentire gli adempimenti di cui alla normativa primaria e secondaria.

(firma)

(data)